

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2025)

Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(SARTI)

NELLA SEDUTA DEL 3 APRILE 1975

Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213,
concernente provvedimenti a favore della cinematografia

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si intende raggiungere lo scopo di rendere meglio operante la legge 4 novembre 1965, n. 1213, sul « Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia ».

Nei suoi primi anni di applicazione, tale legge ha avuto il merito di contribuire a consolidare il settore ed a favorire un incremento delle attività ad esso connesse, ma al tempo stesso ha rilevato notevoli lacune sul piano generale ed alcuni inconvenienti di carattere prevalentemente tecnico che si sono riflessi in modo negativo sulla tempestività dell'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi, a causa della complessità delle procedure.

Il disegno di legge che viene ora proposto non ha la pretesa di risolvere i complessi problemi di fondo della cinematografia nazionale, di un settore cioè che per la sua stessa natura è in continua evoluzione e che non solo deve tenere il passo con la dinamica sociale e culturale del Paese, ma deve in un certo senso precederla se vuole assolvere ai suoi compiti formativi ed educativi.

Non si deve, quindi, escludere la possibilità di un più ampio e radicale discorso sul cinema e la previsione di un nuovo strumento legislativo che riprenda in esame globalmen-

te l'intera materia, anche in considerazione delle esigenze del Mercato comune, della crescente internazionalizzazione del mezzo cinematografico, nonché dell'auspicata ristrutturazione degli Enti cinematografici di Stato.

Ma in attesa che giunga il momento di assolvere a questo compito, si è ritenuto necessario predisporre un provvedimento che possa, intanto, ovviare ad alcuni dei principali inconvenienti e che quindi — senza portare innovazioni di sostanza e, soprattutto, senza prevedere nuovi aggravii per le finanze dello Stato — possa in pratica tradurre in atto, con la necessaria tempestività e con la dovuta efficacia, la normativa attualmente in vigore allo scopo di assicurare al cinema nazionale quel sostegno che è indispensabile per mantenere il ritmo della sua attività.

Uno dei principi cui si era inteso ispirare la legge n. 1213 era quello di responsabilizzare, attraverso la partecipazione ad organi collegiali consultivi e deliberanti, tutte le categorie interessate, affidando loro importanti e fondamentali compiti.

Questa nuova impostazione ha però comportato non pochi inconvenienti, quali, ad esempio, la lentezza della nomina degli organi collegiali, causata dalla complessità della procedura per la designazione dei componenti, la prolungata inattività di alcuni di

questi organi, che rimangono talora paralizzati per assenza o altro impedimento di qualcuno dei loro componenti, non essendo previsto un supplente per ciascuno di essi; un estremo ritardo nell'esame dei film per il numero eccessivo degli adempimenti richiesti.

L'unito disegno di legge consta di 20 articoli, che vengono di seguito illustrati.

Come si è detto, uno dei principali ostacoli ad una tempestiva applicazione della legge n. 1213, è rappresentato dalle difficoltà esistenti per la costituzione degli organi collegiali a causa del ritardo con il quale pervengono le previste designazioni, nonché dalla lentezza del loro funzionamento.

Al primo di tali inconvenienti si è già ovviato con la legge 30 novembre 1973, n. 818, che consente all'Amministrazione di procedere direttamente alla nomina dei rappresentanti di quegli Enti o Associazioni che, oltre un certo termine, non abbiano provveduto alle designazioni.

Al secondo inconveniente si intende ovviare (articoli 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19) con la nomina di un supplente per ciascuno dei componenti e dei segretari delle Commissioni e dei Comitati di cui agli articoli 3, 27, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.

L'articolo 3 prevede nuovi e più precisi adempimenti per il riconoscimento della nazionalità dei film, mentre gli articoli 4 e 5 stabiliscono, ai fini della concessione degli attestati e dei premi di qualità, che i film possono essere esaminati anche prima dell'ammissione alla programmazione obbligatoria.

Alcune modifiche vengono inoltre apportate alle norme che disciplinano gli organi collegiali preposti all'esame delle richieste di nulla osta per l'apertura di nuove sale cinematografiche (articoli 12 e 19).

E inoltre prevista una modifica (articolo 6) ai termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dei film prodotti per ragazzi.

Con l'articolo 7 viene poi trasferita dalla Commissione di cui all'articolo 48 (attestati di qualità) al Comitato previsto all'articolo 46 della legge (programmazione obbligatoria) la competenza a decidere se un film possieda i particolari requisiti che consen-

tano di derogare al limite massimo per l'impiego di materiale di repertorio.

Con l'articolo 8 viene previsto un termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data di prima programmazione in pubblico, per la presentazione della documentazione necessaria per ottenere la dichiarazione di nazionalità in modo da evitare lungaggini e incertezze del relativo procedimento.

L'articolo 9 prevede alcune puntualizzazioni in merito agli adempimenti per la tutela della nazionalità dei film.

Con l'articolo 10 viene fissato un termine all'ENPALS per il rilascio delle certificazioni necessarie alla liquidazione dei contributi e si rende più spedita la procedura di accantonamento delle somme corrispondenti alle pendenze contributive.

L'articolo 13 prevede che il Comitato degli esperti dura in carica tre anni e che delibera per sezioni il cui numero viene fissato dal Ministro del turismo e dello spettacolo in relazione alle esigenze del lavoro. È questa la innovazione più importante perchè dalla speditezza con la quale detto Comitato riesce ad esaminare i film dipendono quasi tutti gli altri adempimenti amministrativi.

È stato quindi abrogato, con l'articolo 3, l'obbligo di utilizzare allievi del Centro sperimentale di cinematografia nei ruoli artistici e tecnici, stante la diversa impostazione data da tempo dall'Istituto ai suoi corsi ed al tipo di qualificazione a più vasto respiro conferito agli allievi, non più riconducibile ai ruoli tradizionali.

Con l'articolo 20 vengono estese a tutti i film iniziati prima dell'entrata in vigore della legge n. 1213 le norme relative al collocamento previste dall'articolo 24, lettera b), della legge stessa.

Una norma transitoria, contenuta nello stesso articolo 20, stabilisce, infine, i termini di decadenza previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 per i film già programmati alla data di pubblicazione della presente legge.

Si nutre fiducia che una sollecita approvazione del presente disegno di legge, in attesa dell'auspicato, necessario riordinamento legislativo dell'intera materia, potrà portare alle esigenze della cinematografia nazionale quei benefici che le categorie interessate da tempo attendono.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norma introduttiva)

La legge 4 novembre 1965, n. 1213, alle cui disposizioni si intendono riferiti i rimandi degli articoli che seguono, è modificata a norma della presente legge.

Art. 2.

*(Commissione centrale
per la cinematografia)*

Nel primo comma dell'articolo 3, la lettera y) è sostituita con la seguente:

« y) un rappresentante dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia ».

Dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

« Per ogni componente effettivo è nominato con le stesse modalità un supplente ».

Dopo il nono comma è aggiunto il seguente:

« Per ogni componente effettivo viene eletto con le stesse modalità un supplente. Per la validità della riunione si osserva quanto prescritto per la Commissione centrale della cinematografia ».

Art. 3.

(Riconoscimento della nazionalità)

Il settimo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla SIAE, la copia campione del film ed apposita istanza

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e penultimo comma ».

Il quarto comma dell'articolo 4 è abrogato.

Art. 4.

(Attestati di qualità ai lungometraggi)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del turismo e dello spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 48, rilascia con proprio decreto un attestato di qualità ai lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria che abbiano particolari qualità artistiche e culturali.

L'attestato di qualità potrà essere rilasciato per ogni semestre a non più di dieci lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria e a non più di tre lungometraggi di cui all'articolo 18.

La domanda per il rilascio dell'attestato di qualità, corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di lire 150.000 al competente Ufficio del registro, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE.

La Commissione prevista dall'articolo 48 esprime il proprio parere previo esame di tutti i film per i quali è stata presentata la domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell'attestato di qualità ai film prescelti è subordinato all'ammissione alla programmazione obbligatoria.

Qualora uno o più film indicati dalla Commissione non ottengano l'ammissione alla programmazione obbligatoria, ad essi sono sostituiti altri film in concorso che la Commissione riterrà in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio finanziario ».

Art. 5.

(Premi di qualità ai cortometraggi)

Il primo comma dell'articolo 11 è sostituito dai seguenti:

« I cortometraggi, per i quali sia stata presentata in ciascun trimestre domanda di nazionalità, corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al quarto comma dell'articolo 10, unitamente alla copia campione del film, concorrono all'assegnazione dei premi di qualità.

I cortometraggi prescelti dalla Commissione, che non ottengono il riconoscimento della nazionalità di cui agli articoli 10 e 19 della legge, sono esclusi dalla graduatoria di merito.

Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati i seguenti premi:

- a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;
- b) otto premi da lire 7 milioni ciascuno;
- c) venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno.

Tali premi sono attribuiti nella misura del 90 per cento al produttore, dell'8 per cento al regista e del 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e siano iscritti con la rispettiva qualifica al pubblico registro cinematografico ».

Art. 6.

(Film prodotti per ragazzi)

Alla fine del secondo comma dell'articolo 16 è aggiunto il seguente periodo: « La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE ».

Art. 7.

*(Adempimenti tecnici
per la tutela della nazionalità)*

Il secondo comma dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purchè tale impiego

non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio del Comitato di cui all'articolo 46 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale ».

Art. 8.

(Adempimenti per la lavorazione)

La prima parte del primo comma dell'articolo 22 è così modificata: « Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, al fine di ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, sono tenute a presentare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE, la seguente documentazione, riferita alla data di inizio di lavorazione del film: ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le eventuali modificazioni che intervengano fino alla data della prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, relativamente alla titolarità dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa, e, se trattasi di società, del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla società debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo e comunque non oltre il termine di decadenza di cui al primo comma ».

L'ultimo comma è abrogato.

Art. 9.

(Adempimenti a tutela della nazionalità)

Il primo comma dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono, a pena di decadenza, denunciare preventivamente al Ministro del turismo e dello spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei

cortometraggi e dei film di attualità, presentando, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film ».

Art. 10.

(Adempimenti amministrativi)

Nel primo comma dell'articolo 24 i capoversi primo e secondo della lettera *a*) sono sostituiti dai seguenti:

« *a*) il certificato che l'ENPALS è tenuto a rilasciare entro 45 giorni dalle ricezioni dei moduli di denuncia e dei contributi assicurativi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non è inadempiente nei confronti dell'ENPALS per il pagamento dei contributi assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato nella produzione del film.

Qualora esistano contestazioni od omissioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare entro trenta giorni dalla ricezione di apposita istanza della impresa produttrice o di altra che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati, gli eventuali interessi di mora o di quanto altro non versato ».

Nel medesimo primo comma dell'articolo 24 la lettera *c*) è sostituita con la seguente:

« *c*) una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso è stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'Amministrazione è tenuta ad accantonare, su istanza di chi ne abbia diritto, una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al film ».

Art. 11.

(Comitato per il credito cinematografico)

Alla fine del penultimo comma dell'articolo 27 è aggiunto il seguente periodo: « Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da *b*) a *n*) e per il segretario è nominato con le stesse modalità un supplente ».

Dopo il penultimo comma è aggiunto il seguente:

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti ».

Art. 12.

(Sale per proiezione a formato ridotto ed arene estive)

Il primo comma dell'articolo 33 è sostituito dai seguenti:

« Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale sono demandate alla Commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che a tal fine delega tre dei suoi membri.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 144 del regolamento di cui al precedente comma ».

Art. 13.

(Composizione del Comitato di esperti)

Il secondo comma dell'articolo 46 è sostituito dal seguente:

« Il Comitato si divide in sezioni, il cui numero è fissato dal Ministro del turismo e dello spettacolo in relazione alle esigenze del lavoro. Ogni sezione è composta di:

a) due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dei quali con funzioni di Presidente;

b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;

f) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico;

g) un attore cinematografico;

h) un esperto designato dall'Ente di gestione per il cinema o dalle Associazioni nazionali dei Circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi dell'articolo 44 ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Alle sedute di ogni sezione assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione ».

Il penultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Per ogni componente effettivo e per il segretario è nominato con le stesse modalità un supplente.

Le riunioni sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti del Comitato ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti effettivi e supplenti durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo ».

Art. 14.

(Commissione d'appello)

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 47 sono sostituiti dai seguenti:

« Per ogni membro di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) e per il segretario è nominato un supplente.

I membri di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* durano in carica tre anni e non possono essere confermati per il triennio successivo.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ».

Art. 15.

(Commissione per gli attestati ed i premi di qualità ai lungometraggi)

La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 48 è sostituita con la seguente:

« *c)* due critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818 ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questi conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film che siano stati programmati per la prima volta in pubblico, come accertato dalla SIAE, nel corso di ciascun esercizio finanziario, e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo ».

Il quarto comma è sostituito dai seguenti:

« Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.

I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta ».

Art. 16.

*(Commissione per i premi di qualità
ai cortometraggi)*

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 49 è sostituita con la seguente:

« *b*) tre critici cinematografici designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, salvo quanto previsto dalla legge 30 novembre 1973, n. 818 ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per ogni componente effettivo è nominato un supplente, che subentra nell'incarico solo in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento permanente del titolare, sino al termine del mandato a questi conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film la cui domanda di nazionalità sia stata presentata nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente.

I componenti effettivi che abbiano partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione anche di un solo film in concorso nell'anno finanziario debbono essere sostituiti. I componenti hanno l'obbligo, nella prima riunione, di fare al riguardo apposita dichiarazione scritta ».

Art. 17.

(Comitato per i film prodotti per ragazzi)

Il secondo comma dell'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. Due funzionari della car-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riera direttiva esercitano le funzioni, rispettivamente, di segretario effettivo e supplente ».

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere e) ed f) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria. I componenti durano in carica per l'esame dei film la cui prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, sia avvenuta nel corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo ».

Art. 18.

*(Commissione per le sanzioni
sulla programmazione obbligatoria)*

Al terzo comma dell'articolo 51 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti ».

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ».

L'ultimo comma dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente ».

Art. 19.

(Commissione apertura sale)

Dopo il penultimo comma dell'articolo 52 è aggiunto il seguente:

« Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da *c*) ad *h*) è nominato un supplente ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Due funzionari della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e supplente ».

Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ».

Art. 20.

(Disposizioni transitorie e finali)

I termini di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9, per i film che siano stati programmati per la prima volta in pubblico prima della data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, decorrono dalla data stessa di pubblicazione della legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 si applicano dal 1° gennaio 1975.

All'articolo 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Le disposizioni di cui al precedente comma si intendono riferite alle coproduzioni tra Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea ».

Le disposizioni di cui all'articolo 24, secondo comma, lettera *b*), della predetta legge 4 novembre 1965, n. 1213, si applicano anche nei confronti dei film per i quali la denuncia di inizio di lavorazione sia stata presentata anteriormente alla data del 1° gennaio 1965.

Con la presente legge è data piena ed integrale esecuzione, dalla data della loro entrata in vigore, agli accordi internazionali di reciprocità di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1968, n. 1338; 28 aprile 1968, n. 1339; 10 maggio 1968, n. 1304; 9 luglio 1968, n. 1439; 10 dicembre 1968, numero 1628; 18 dicembre 1968, n. 1617; 8 aprile 1972, n. 364; 22 settembre 1972, n. 1239, ed alle successive modificazioni.

Art. 21.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.